



Comune di San Benedetto del Tronto
P R O V I N C I A D I A S C O L I P I C E N O

Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio ed informazione legato alla localizzazione degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi

redazione VAS:

Servizio Pianificazione Urbanistica – Settore Sviluppo del Territorio

ING. MARCO CICCHI - direttore

GEOM. ALESSANDRO CAPANNELLI - istruttore tecnico

P.ED. GIOVANNI CIARROCCHI - istruttore direttivo tecnico

GEOM. MASSIMO FORLINI - istruttore direttivo tecnico

GEOM. GIONNI TIBURTINI - istruttore direttivo tecnico

redazione Piano di Localizzazione:

POLAB srl


56023 - Navacchio (PI)

TITOLO:

REGOLAMENTO

ELAB. 03

MARZO 2010



COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio ed informazione legato alla localizzazione degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi.

INDICE

Capo I -Norme generali	3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 OBIETTIVI.....	3
ART. 3- MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.....	4
Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti.....	4
ART. 4 -INSERIMENTO AMBIENTALE	4
ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI	4
ART. 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	5
ART. 8 - AREE SENSIBILI.....	5
ART. 9 -INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI.....	6
ART. 10 IMPIANTI ESISTENTI - DELOCALIZZAZIONI - DEPOTENZIAMENTI.....	6
ART. 11 -PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI INSTALLAZIONE	6
ART. 12 -GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE.....	7
ART. 13 -ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI INSTALLAZIONE	7
Capo III -Procedure autorizzative.....	7
ART. 14 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	7
ART. 15 PROGETTAZIONE.....	8
ART. 16- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE	8
ART. 17 -CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.....	9
ART. 18 -AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE ..	9
ART. 19 -INSTALLAZIONI PROVVISORIE	9
Capo IV -Risanamento ambientale.....	10
ART. 20 -RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI	10
Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica	10
ART. 21 -CATASTO.....	10
ART. 22 -CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	11
ART. 23 -INFORMAZIONE PUBBLICA.....	11
Capo VI -Disposizioni e sanzioni	11
ART.24 -DISPOSIZIONI E SANZIONI.....	11
Capo VII- Esclusioni	12
ART. 25 -ESCLUSIONI.....	12
Capo VIII -Norme Transitorie	12
ART. 26 -ABROGAZIONE	12.
ART.27 - ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI	12

Capo I -Norme generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento viene adottato, ai sensi degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana") e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz"), allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate, nonché a quelli espressi dalla Legge Regione Marche n. 124 del 2001 e dalla Legge Regionale n. 25 del 13/11/2001.

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld) e gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto;

4. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

ART. 2 OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001, intende assicurare:

- a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile;
- b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche ;
- c) la salvaguardia dell'ambiente.

2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti preesistenti.

3. Il Comune si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3- MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
2. I soggetti interessati ad installare e/ o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 -INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura.
4. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
5. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. n. 42/04 (Codice Urbani) e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica.

ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale individua le aree idonee ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione.
La installazione degli impianti radioelettrici ivi comprese le stazioni radio base per la telefonia mobile è consentita nei siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del presente Regolamento.
2. I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti:
 - a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotonde, ecc.);

- c) Aree di rispetto cimiteriale;
 - d) Ogni altra area, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili, così come definite dall'art. 8 del presente regolamento.
3. Gli impianti per radiodiffusione devono essere preferibilmente localizzati in aree industriali, agricole, boschive , di norma in aree non sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico.
 4. Gli impianti per la telefonia cellulare devono, preferibilmente, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili preferibilmente a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
 5. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
 6. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
 7. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
 8. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti nelle aree sensibili così come definite dall'art. 8;
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.
3. Non è ammessa l'installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi da quelli indicati negli elaborati allegati al presente documento quale piano di localizzazione, fatto salvo il principio di minimizzazione; ogni eventuale richiesta aggiuntiva dovrà essere adeguatamente motivata e previa acquisizione del parere del gruppo tecnico di Valutazione, sottoposta al procedimento di cui all'art.18 del presente Regolamento.

ART. 8 - AREE SENSIBILI

1. Sugli edifici e loro pertinenze e sulle aree di cui al comma 2 è vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione.
2. In tali aree ricadono di norma, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n.25/2001:
 - a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
 - b) ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi;

ART. 9 -INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. Al presente Regolamento sono allegati i seguenti elaborati:
 - LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU CARTA TECNICA COMUNALE (scala 1:5.000)
 - LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU TAVOLA RIASSUNTIVA DEI VINCOLI E P.R.G. VIGENTE (scala 1:5.000)
 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' PRELIMINARE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ART.12 DEL D.LGS.N.152/2006);
 - RELAZIONE TECNICA
2. Le planimetrie allegata al presente Regolamento individuano le aree idonee per i siti di stazione radio base di telefonia mobile, per le delocalizzazione ipotizzate e localizzano gli impianti esistenti, suddivisi per gestore.
3. Gli impianti per la telefonia cellulare sono ammessi, esclusivamente nelle aree rappresentate nella cartografia raffigurante la localizzazione delle aree idonee all'installazione di antenne per la telefonia mobile e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 10 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - DEPOTENZIAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a delocalizzazione con rimozione definitiva di ogni struttura dal vecchio sito a cura e spese del gestore.
2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo periodo di durata diversa concordato nel protocollo di cui al successivo comma.
3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su territorio comunale. A tal proposito con apposito protocollo di intesa Gestore-Comune saranno stabiliti tempi e modalità delle delocalizzazione e/o depotenziamento di impianti esistenti.
4. Fino all'attuazione delle delocalizzazione e/o depotenziamenti di cui il presente Regolamento prevede l'attuazione, su tali impianti non saranno ammesse riconfigurazioni né ampliamenti degli apparati esistenti se non quelli tesi ad ottenere una minimizzazione dell'impatto dai campi elettromagnetici dell'impianto stesso ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento. In caso di accertata e motivata necessità da parte del gestore di modificare l'impianto esistente, di cui è prevista la delocalizzazione e/o depotenziamento, in difformità del presente Regolamento si convoca una Conferenza di Servizi alla presenza dell'ARPAM e della Provincia al fine di recepire nel tavolo tecnico i nulla osta necessari. In tale caso è necessario procedere alla Verifica preliminare di V.I.A. ai sensi della l.reg.7/2004 e s.m.i. a cura del gestore per gli impianti non conformi al presente Regolamento se necessaria ai sensi di legge. L'autorizzazione di detti impianti in difformità delle localizzazioni previste dal presente regolamento seguirà comunque l'iter previsto dal D.Lgs.n.259/2003, fatte salve le ulteriori autorizzazioni edilizie e/o paesaggistiche se necessarie per il completamento dei lavori delle urbanizzazioni previste.
5. In caso di delocalizzazione su siti comunali previsti dal presente regolamento e accettati dai gestori mediante il protocollo di intesa di cui ai commi precedenti, l'A.C. ha facoltà di ridurre fino al 50% il costo dell'affitto del sito al fine di incentivare tali spostamenti. L'A.C. si impegna ad approvare apposito tariffario contenente le agevolazioni per i gestori aderenti al protocollo di intesa di cui al presente articolo.

ART. 11 -PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI INSTALLAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune di San Benedetto del Tronto – Settore Sviluppo del Territorio, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:

- a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b. cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c. cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;
- d. relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio;
- e. documentazione tecnica prevista dall'art. 15 del presente Regolamento comunale;

3. Tali Programmi sono valutati dal Gruppo Tecnico di Valutazione per gli impianti di telefonia mobile di cui al successivo art. 12.

4. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti non potranno essere accolte, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 e 19 del presente Regolamento.

ART. 12 -GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE

1. Per garantire una efficace valutazione dei Programmi annuali di installazione e l'ottimizzazione degli interventi proposti in relazione a tutti gli aspetti interessati, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) presso il Settore Sviluppo del Territorio, con funzione consultiva.

2. Il GTV è costituita dai rappresentanti degli uffici comunali coinvolti (Manutenzione e Qualità urbana, Pianificazione Urbanistica, Progettazione OO.PP., Sportello Unico Attività Produttive) appositamente nominato con Delibera di Giunta Comunale e si avvale della collaborazione dei rappresentanti dell'A.R.P.A.M., dell'A.S.L. e degli Enti preposti alla tutela di eventuali vincoli. A discrezione dell'A. C., del GTV può fare parte anche personale specializzato esterno alla P.A.

ART. 13 -ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI INSTALLAZIONE

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di installazione, i componenti del Gruppo Tecnico di Valutazione, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti dall'articolo 6 e successivi.

2. Per gli impianti posti a meno di 250 metri dal confine del territorio comunale dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del Comune contermini.

3. I Programmi annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale quali Bollettino Municipale e a mezzo comunicato stampa.

Capo III -Procedure autorizzative

ART. 14 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al Servizio competente individuato presso il Settore Sviluppo del Territorio corredata degli elaborati di cui all'art. 15 del presente regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti compreso quello dell'ARPAM-Dipartimento di Ascoli Piceno, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259.

2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.
3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi. Entro lo stesso termine si intende accolta la denuncia di inizio attività.
4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 60 giorni dal rilascio del parere vincolate da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio delle Marche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPAM -Dipartimento di Ascoli Piceno.

ART. 15 PROGETTAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in almeno tre copie. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati ai sensi della parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004 (Beni Culturali), o se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico (parte Terza del D.Lgs.n.42/2004 - Beni paesistici) le copie devono essere complessivamente cinque.
2. La documentazione necessaria è la seguente:
 - a) scheda tecnica dell'impianto;
 - b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile;
 - c) estratto del P.R.G. dell'area interessata;
 - d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
 - g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
 - h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
 - i) pratica tecnica atte stante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione, o in alternativa mediante rappresentazioni 3-D, delle simulazioni di installazione;
 - j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto
 - k) Dichiarazione rilasciata dal proponente e dal progettista, nella quale sia indicato che l'impianto è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
 - l) versamento di € 150,00 (euro centocinquanta/00) a titolo di diritti di segreteria per l'istruttoria della pratica da versare sul c/c postale indicato dal Comune.
3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 2 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 300 metri.

ART. 16- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione avviene previa verifica del rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che sia rispettato il corretto inserimento ambientale secondo quanto riportato all'art. 4;
 - b) che siano adottate idonee soluzioni di mimetizzazione architettonico-compositiva, identificando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore e collocazione dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva;

- c) che sia verificato l'inserimento delle strutture stesse garantendo, relativamente ai supporti ed ai corpi emittenti, il massimo livello di compatibilità ed armonizzazione con lo specifico contesto ambientale ed architettonico, urbano o extraurbano, di previsto inserimento;
- d) che, qualora le strutture vengano collocate sulla sommità degli edifici, si tenga conto della conformazione architettonica degli stessi, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti e/o integrandone la collocazione con eventuali elementi singoli emergenti dalla copertura (vani scala, torri ascensore, ringhiere di terrazzi, sottotetti, ecc.);
- e) che la struttura di sostegno sia preferibilmente a palo e non a traliccio, fatta salva la posa in opera di apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci destinati ad altre funzioni;
- f) che i corpi emittenti siano posti in aderenza al supporto alla sommità del palo, collocando eventuali parabole nella parte bassa del palo medesimo.
- g) che sia accertata la conformità urbanistico edilizia dell'intervento. A tal fine per nuove installazioni la Autorizzazione di cui al D.Lgs.n.259/2003 sostituisce ogni altro titolo abilitativo edilizio prescritto dal D.P.R.n.380/2001 e s.m.i. ad eccezione della necessaria autorizzazione paesistica di cui al D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i. ove richiesta.
- h) che nelle installazioni siano rispettate le norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.

ART. 17 -CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile del Servizio competente individuato presso il Settore Sviluppo del Territorio contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

ART. 18 -AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino riduzioni delle emissioni, previa approvazione del progetto di installazione mediante Delibera di Giunta Comunale che attesti la conformità alla l.reg.25/2001.
2. La relativa autorizzazione, previa nulla osta di cui al comma precedente, verrà rilasciata dal Servizio competente individuato presso il Settore Sviluppo del Territorio nel rispetto delle procedure e dei termini di cui ai precedenti articoli 10 comma 4 e 14. La documentazione richiesta è sempre quella prevista dal precedente art.15 del presente Regolamento.

ART. 19 -INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell'A.R.P.A.M. e dell'Azienda A.S.L. e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni.
2. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, versando il relativo diritto di segreteria indicato nell'art.15 comma 2 lett.l) indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;

- 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- 6) la polarizzazione;
- 7) la frequenza utilizzata;
- 8) la potenza massima immessa in antenna.

3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

5. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione indicati dal DPCM 8 luglio 2003 e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.

6. L'istanza deve essere presentata al Servizio competente individuato presso il Settore Sviluppo del Territorio in conformità a quanto previsto dal precedente art. 14, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 60 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.

7. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Capo IV -Risanamento ambientale

ART. 20 -RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.

2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune, col proprio Servizio competente alle Politiche Ambientali e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.

3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A.M. relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 21 -CATASTO

1. L'ufficio SIT comunale istituito presso il Settore Sviluppo del Territorio cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.

2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su sua richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche e alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi, sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

4. La relativa mappa viene gestita su cartografia informatizzata da parte del Servizio Informativo Territoriale (SIT) comunale.

5. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi della l.reg.n.25/2001.

ART. 22 -CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. Il Comune utilizza parte degli introiti dei diritti di segreteria di cui all'art.15 per i controlli e monitoraggio degli impianti esistenti. Tali controlli saranno effettuati prioritariamente dall'ARPAM attraverso convenzione apposita gestita dal competente Settore comunale della Polizia Municipale.
3. Almeno un impianto ogni dieci (per ogni gestore) è sottoposto ad un programma di monitoraggio in continua. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati dall'Amministrazione Comunale, tramite i propri Servizi competente alle Politiche Ambientali e Polizia Municipale, che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.
4. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
5. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A.M. verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

ART. 23 -INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune, tramite il settore competente alle Politiche Ambientali, aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Capo VI -Disposizioni e sanzioni

ART.24 -DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. Salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 380/01 e s.s. m. ed i.i. chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.666,00 a € 10.000,00. In tal caso, l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
2. L' inosservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale nell'atto di autorizzazione è soggetta alla sanzione amministrativa da € 1.666,00 a € 10.000,00. Oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria l'Amministrazione dispone con ordinanza la sospensione dell'autorizzazione per due mesi.
3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione dei valori previsti dalla normativa vigente in materia viene applicata la sanzione amministrativa da € 3.333,00 a € 20.000,00. A seguito di tale accertamento l'Amministrazione comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione dei valori di esposizione entro i limiti fissati dalla norma.

5. L' inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione da € 1.666,00 a € 10.000,00.
6. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
7. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente oltre all'applicazione della sanzione da € 3.333,00 a €. 20.000,00 viene disposta l'immediata cessazione dell'attività e la revoca dell'autorizzazione
8. In caso di recidiva nel superamento dei valori limite di esposizione, considerato il potenziale pericolo per la salute pubblica, il Sindaco ordina, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/00, la cessazione immediata dell'attività e la revoca dell'autorizzazione.
9. Nel caso di inadempimento alla diffida a rimuovere un'installazione provvisoria ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del presente Regolamento è applicata una sanzione da € 1.666,00 a € 10.000,00.
In caso di recidiva viene applicata nei confronti del Gestore una sanzione da € 3.333,00 a € 20.000,00
10. Nel caso di inadempimento di obblighi previsti da ordinanze comunali da parte dei titolari di impianti amatoriali le sanzioni previste dal presente articolo sono ridotte ad un quarto.
11. In caso di più violazioni il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
12. Gli importi annualmente riscossi dall'A.C. a titolo di sanzione del presente Capo saranno prioritariamente utilizzati per il monitoraggio e l'informazione pubblica di cui al Capo V del presente Regolamento.

Capo VII- Esclusioni

ART. 25 -ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII -Norme Transitorie

ART. 26 –ABROGAZIONE

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto, nonché quelle emanate con il Regolamento per l'installazione e l'esercizio di sistemi ed apparecchiature generatori di campi elettromagnetici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23/07/1999 e s.m.i.

ART. 27 -ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.
3. La Giunta Comunale entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento aggiorna le tariffe per l'affitto dei siti comunali e stabilisce le agevolazioni di cui all'art.10 del presente articolo.
4. Per tutte le normative in materia urbanistico-edilizia si fa riferimento al vigente P.R.G. e al Regolamento Edilizio Comunale.
5. Per il primo anno a decorrere dall'approvazione del presente Regolamento il termine del 31 marzo indicato dall'art.11 è prorogato a 45 giorni dopo l'avvenuta esecutività della Delibera di approvazione del Regolamento stesso.